



24666-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente -

Stefano Corbetta

Ubalda Macri - Relatore -

Enrico Mengoni

Gennaro Sessa

ACM
Sent. n. sez. 606

CC - 23/03/2021

R.G.N. 38231/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla (omissis) S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (omissis), nato il (omissis), avverso l'ordinanza in data 15/10/2020 del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'istanza di riesame e ha confermato il decreto di sequestro preventivo impugnato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge. Espone che il Tribunale del riesame aveva desunto la disponibilità delle somme di denaro sottoposte a sequestro ai danni della società dal semplice fatto che, in quanto amministratore della stessa, egli disponeva di una delega ad operare sul conto corrente bancario attinto dal provvedimento cautelare. Sennonché la delega non gli attribuiva la disponibilità delle somme. La società chiede, pertanto, in

LM

qualità di terzo estraneo al fatto contestato al suo legale rappresentante, la restituzione del denaro. Eccepisce la violazione dell'art. 322-ter cod. pen., estesa ai reati tributari dall'art. 1, comma 143, della l. n. 244 del 2007, circa l'errata individuazione del presupposto del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca. Richiama il concetto di disponibilità secondo cui occorre far riferimento alle situazioni giuridiche dimostrative di una relazione immediata tra il titolare e i beni, corrispondente all'esercizio di poteri riferibili alla qualità di proprietario o di possessore dei beni. Contesta la motivazione del Tribunale e sostiene che, in difetto di prova da parte dell'Accusa, del compimento di operazioni del tutto eccentriche rispetto all'oggetto sociale, la somma avrebbe dovuto essere restituita alla società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Il presente procedimento trae origine dalla contestazione del reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 a carico di | (omissis) , titolare della ditta individuale (omissis) .

Nell'ambito dell'esecuzione del sequestro preventivo del profitto del reato per l'importo di euro 66.425,00, in via diretta, sulle sostanze della ditta e, per equivalente, su quelle della persona fisica, è stata appresa anche la somma di denaro, pari ad euro 64.543,13, giacente sul conto corrente intestato alla (omissis) (omissis) S.r.l., sul presupposto che fosse nella disponibilità del (omissis) , in qualità di legale rappresentante.

Il Tribunale del riesame ha osservato che non rilevava se la (omissis) avesse continuato l'attività della (omissis) o ne fosse lo schermo, perché era piuttosto decisiva la circostanza che il (omissis) fosse titolare della delega ad operare sul conto corrente. A sostegno dell'asserto ha citato le sentenze di questa Sezione n. 10442 del 2020 e n. 7553 del 2016.

Ad avviso di questo Collegio, i riferimenti alla giurisprudenza di legittimità sono errati, perché in entrambi i casi citati sono state attinte da sequestro somme giacenti su conti correnti di società su cui gli indagati avevano solo la delega ad operare ancorché non investiti di cariche formali. Si evidenzia che anche nelle più recenti sentenze Sez. 3, n. 23046 del 29/07/2020, Cavinato, Rv. 279821 e n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 239777-02 è stata ritenuta la possibilità di sequestrare i saldi di conto correnti intestati a soggetti estranei al reato tributario quando gli indagati avevano la delega ad operare, sebbene non coinvolti formalmente nelle società.

E' costante l'affermazione secondo cui la delega ad operare su un conto corrente intestato ad altri configura certamente il requisito della "disponibilità" di

cui all'art. 322-ter cod. pen. Tale principio va senz'altro ribadito anche in questa sede, ma con la precisazione che se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della "disponibilità". Infatti, l'amministratore della società è evidentemente abilitato ad operare sul conto nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua "disponibilità" essendone lui, appunto, un mero gestore. Il tema è approfondito nella sentenza Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021-01, a tenore della quale la "disponibilità", che consiste nella relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante.


Pertanto, deve sempre esaminarsi il contenuto della delega, per verificare l'esistenza di eventuali limiti.

Tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario verificare la presenza di ulteriori elementi di fatto che possano fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte del delegato. Nello specifico, l'ordinanza impugnata ha ommesso qualsivoglia esame delle deduzioni difensive, senza dare conto di quali elementi di fatto potessero sorreggere il convincimento che, attraverso la delega, l'indagato abbia di fatto esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare dei rapporti bancari, ad esempio prelevando somme da utilizzare per fini personali, ovvero disponendo di somme a favore di soggetti estranei all'ambito di attività della società, e ancora eseguendo operazioni del tutto estranee all'oggetto sociale utilizzando le somme depositate.

Alla stregua delle considerazioni esposte, proprio i rapporti tra la ditta individuale e la società nonché il ruolo dell'indagato, che il Tribunale del riesame ha volutamente obliterato, vanno scandagliati per verificare la sussistenza dei presupposti del sequestro per equivalente delle somme giacenti sul conto corrente di una società estranea al reato il cui legale rappresentante è indagato in relazione ad un soggetto giuridico diverso.

Il provvedimento deve pertanto essere annullato, con rinvio al Tribunale di Torino, sezione per il riesame, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.



Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino
competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso, il 23 marzo 2021

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Gastone Andreazza

